



Parte normativa ed economica:
Vigenza contrattuale
1/11/2021 - 31/08/2024

Sintesi CCNL
FARMACIE PRIVATE
(Federfarma)

SINTESI NORMATIVA

Parti contraenti

Sindacati: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Associazioni datoriali: Federfarma.

Sfera applicazione: Personale laureato e non laureato in farmacia dipendente di Farmacia Privata o Società autorizzata all'esercizio della farmacia privata.

Contrattazione integrativa: A livello regionale.

Diritti d'informazione: Annualmente a livello nazionale e regionale.

Dirigenti sindacali: Componenti dei comitati direttivi nazionali e provinciali, dirigenti della RSA o RSU.

Ente bilaterale: A livello nazionale. La quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata a decorrere dal 1° luglio 2023 nella misura globale del 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote, è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del 10%, per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale.

Previdenza Integrativa Fonte: contributo a carico azienda per ogni lavoratore: l'1,05%

Assistenza Sanitaria Integrativa: Fruiranno dell'assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da Farmacie Private, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale. A decorrere dal 1° novembre 2021, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa e dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.

Mercato del lavoro: Apprendistato disciplinato con accordo del 14 giugno 2012. L'apprendistato è ammesso per i livelli 1°, 2°, 3° e 4°. La durata massima, compreso il farmacista collaboratore, è fissata in 36 mesi (nel rispetto di tale limite, i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro si sommano). E' possibile stipulare contratti di apprendistato a tempo parziale, purché la durata minima della prestazione sia coerente con il piano formativo individuale.

Contratto per i farmacisti collaboratori: l'inquadramento avverrà nel 1° livello per tutta la durata dei 36 mesi. Nel caso di stipula di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa non dovrà essere inferiore a 20 ore settimanali. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio - alla scadenza del contratto di apprendistato il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il suddetto contratto, non potrà procedere, nei 12 mesi successivi, ad altre assunzioni con la stessa tipologia contrattuale. Ai fini del computo della percentuale, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti siano stati risolti durante i periodi di prova, dei licenziati per giusta causa o giustificato motivo. L'inquadramento retributivo degli apprendisti,

tranne i farmacisti collaboratori, per i primi 12 mesi due livelli sotto, al 1° al 36° mese un livello sotto rispetto alla qualifica contrattuale da conseguire. Durante la malattia stesso trattamento dei lavoratori qualificati.

Orario di lavoro: 40 ore settimanali, distribuiti su 5 giorni e mezzo.

Lavoro straordinario: Il lavoro oltre le 40 ore settimanali.

Lavoro a tempo parziale. Supplementare: Il lavoro svolto oltre l'orario definito all'interno del contratto di lavoro. Maggiorazione del 25% (entro il limite del tempo pieno) in caso di superamento di tempo pieno, maggiorazione del 30%. Per lavoro domenicale o festivo maggiorazione 30%, per lavoro notturno 40%.

Clausole flessibili: Preavviso di 2 giorni e maggiorazione del 10% della paga.

Ferie e permessi

Ferie: 26 giorni lavorativi (calcolati su 6 gg sett.li a prescindere dalla distribuzione dell'orario di lavoro).

Permessi retribuiti: 72 ore di cui 40 ore per riduzione di orario e 32 ore per ex festività. Per tutti i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 dai titolari di Farmacia fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle 32 ore di ex festività, le 40 ore per riduzione di orario verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi tre anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall'assunzione. A tal fine per il calcolo degli anni di servizio si terrà conto anche del servizio prestato presso altre Farmacie. Inoltre, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato e contratti a tempo determinato, il computo dei periodi decorrerà dalla data di prima assunzione. Sono soggetti alla previgente disciplina i lavoratori assunti a tempo determinato entro il 31 ottobre 2021 il cui contratto venga trasformato a tempo indeterminato. Analoga previsione si applica agli apprendisti assunti entro il 31 ottobre 2021 e confermati in servizio.

I lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 dai titolari di Farmacia con organico superiore a 40 dipendenti hanno 72 ore di permesso.

Riposo settimanale: Normalmente di domenica. In caso di apertura, per turno stabilito dall'Autorità, il lavoratore è tenuto, su richiesta, a offrire la propria prestazione lavorativa e a godere di un corrispettivo riposo compensativo di 24 ore. Le ore lavorate verranno retribuite con una maggiorazione del 13% per ogni ora prestata nel limite di 8.

Ex festività 4 novembre: La festività del 4 novembre va aggiunta alla retribuzione del mese.

Assenze dal lavoro

Malattia: Conservazione del posto per 180 giorni per anno solare.

Ulteriore aspettativa non retribuita per 120 giorni in caso di malattie che non siano "croniche e/o psichiche". Per usufruire dei 120 gg di aspettativa non retribuita è necessario esibire i regolari certificati medici presentando richiesta entro l'esaurimento dei 180 giorni di comporta.

Parte normativa ed economica:Vigenza contrattuale
1/11/2021 - 31/08/2024**Sintesi CCNL
FARMACIE PRIVATE
(Federfarma)**

Tattamento economico: 100% primi 3 giorni -80% 4°/20° giorno -100% dal 21° gg.
Infortunio: Conservazione del posto per 180 giorni per anno solare. Ulteriore aspettativa non retribuita per 120 giorni. Per usufruire dei 120 gg di aspettativa non retribuita è necessario esibire i regolari certificati medici presentando richiesta entro l'esaurimento dei 180 giorni di comporta. Indennità corrisposta dall'INAIL sarà integrata a concorrenza della normale retribuzione. In caso di indennità superiore alla normale retribuzione sarà corrisposto al lavoratore quanto erogato dall'INAIL

Maternità: Secondo le norme di legge.

Retribuzione

Scatti di anzianità: N° 15 scatti biennali.

Mensilità supplementari: 13^a e 14^o mensilità, (rateo equivalente al mese).

Con l'accordo del settembre 2021 è stata ridefinito l'inquadramento dell'intera area "Quadri".

Area Quadri: Con decorrenza dal 1° novembre 2021 la categoria Quadri è articolata in tre aree professionali a ciascuna di esse corrisponde un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur ricomprendendo mansioni tutte egualmente esigibili, secondo l'articolazione di seguito indicata.

Area Q1: Farmacista Direttore di Farmacia;

Area Q2: Farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua collaborazione a corsi di formazione) e svolga una o più delle mansioni di cui all'art. 4 (attività di gestione di uno specifico settore o area istituiti all'interno della Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena ed autonoma responsabilità nella gestione – per settore o area si intendono, in via esemplificativa, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza ecc; responsabile del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi).

Al Farmacista inquadrato in Area Q2 viene riconosciuto un minimo tabellare incrementato di euro **70** mensili rispetto a quello previsto per l'Area Q3. Resta fermo il diritto del farmacista inquadrato in Area Q2 all'indennità speciale Quadri (ISQ) nella misura applicabile al farmacista inquadrato nel livello Q3 dal CCNL.

Area Q3: Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

*** **

Con riferimento all'attività di vaccinazione affidate dal Piano Nazionale ai farmacisti per il contrasto al Covid-19, all'esclusivo fine di incentivare il personale dipendente ed in via del tutto sperimentale, si prevede il riconoscimento di un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro lordi, per ciascuna vaccinazione effettuata dal farmacista; quest'ultimo potrà, in alternativa, optare per un compenso forfettario annuale nella misura di 200,00 euro lordi.

Tabella Classificazione / Periodo di prova / Preavviso

LIVELLI inquadramento	QUALIFICHE principali	Periodo di prova	Preavviso (lic./dim.)
Q1	Quadro – Direttore responsabile	90 gg. cal.	90 gg. cal.
Q2	Quadro – Farmacista collaboratore cha abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possiede specifiche competenze tecnico professionali e svolge una o più mansioni di cui all’art 4.	90 gg. cal.	90 gg. cal.
Q3	Quadro – Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.	90 gg. cal.	90 gg. cal.
1°	Farmacista collaboratore.	90 gg. cal.	90 gg. cal.
2°	Contabile o corrispondente con mansioni di concetto - Magazziniere consegnatario.	60 gg. cal.	60 gg. cal.
3°	Coadiutore di farmacia.	45 gg. cal.	45 gg. cal.
4°	Addetto di laboratorio - cassiere d’ordine - contabile d’ordine - magazziniere.	45 gg. cal.	45 gg. cal.
5°	Conducente di automezzi - Fattorino interno ed esterno.	15 gg. cal.	15 gg. cal.
6°	Addetto alle pulizie -personale di fatica.	15 gg. cal.	15 gg. cal.
Apprendista	Qualifiche dal 2° al 4° livello	30 gg. lav.	-

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese.

- Il lavoratore laureato che rassegna dimissioni a seguito di vincita concorso pubblico per esercitare in una farmacia/USL Com./Mun./Ospedaliera il preavviso si riduce a 30 gg.

Tabella delle maggiorazioni

TIPO DI LAVORO	LIMITE ANNUO	DIURNO	NOTTURNO dall’ora di chiusura serale all’ora di apertura mattutina	FESTIVO
Lavoro supplementare	-	25 %	40 % (*)	30 %
Lavoro straordinario	-	20 %	40 % (*)	30 %
Lavoro notturno	-	-	20% (**)-16% (***) 10% (***)	30 %
Lavoro festivo	-	30 %	-	-
Lavoro domenicale	-	13 %	-	-
Clausole flessibili	-	10 %	-	-

(*) sempreché non si tratti di regolari turni di servizio

Parte normativa ed economica:
 Vigenza contrattuale
 1/11/2021 - 31/08/2024

Sintesi CCNL
FARMACIE PRIVATE
 (Federfarma)

- (*) sempreché non si tratti di regolari turni di servizio
 (**) Servizio a porte aperte: sola maggiorazione del 20% per le prime 8 ore di servizio; quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 20% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione oltre il predetto limite.
 (***) Servizio a porte chiuse; sola maggiorazione del 16% per le prime 8 ore di servizio; quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 10% calcolata sulla quota oraria della normale retribuzione oltre il predetto limite.

FARMACIE PRIVATE - minimi dall'1 novembre 2021

LIVELLI	Paga base 1/11/21	Contingenza	E.D.R.	I.S.Q.	TOTALE
Q1	1.668,97	536,07	10,33	130,00	2.345,27
Q2 + 12 anni	1.499,19*	530,45	10,33	130,00	2.169,97
Q2 + 2 anni	1.499,19*	530,45	10,33	100,00	2.139,97
Q3 + 12 anni	1.429,19	530,45	10,33	130,00	2.099,97
Q3 + 2 anni	1.429,19	530,45	10,33	100,00	2.069,97
1°	1.429,19	530,45	10,33		1.969,97
2°	1.215,92	521,63	10,33		1.747,88
3°	1.130,17	519,00	10,33		1.659,5
4°	1.017,02	515,40	10,33		1.542,75
5°	898,97	512,07	10,33		1.421,37
6°	807,81	509,11	10,33		1.327,25

*Compreso l'importo di 70,00 Euro previsto per l'area Q2

FARMACIE RURALI SUSSIDIATE - minimi dall'1 novembre 2021

LIVELLI	Paga base 1/11/21	Contingenza	E.D.R.	I.S.Q.	TOTALE
Q1	1.602,21	536,07	10,33	130,00	2.278,61
Q2 + 12 anni	1.439,22	530,45	10,33	130,00	2.110
Q2 + 2 anni	1.439,22	530,45	10,33	100,00	2.080
Q3 + 12 anni	1.372,02	530,45	10,33	130	2.042,8
Q3 + 2 anni	1.372,02	530,45	10,33	100	2.012,8
1°	1.372,02	530,45	10,33		1.912,8
2°	1.167,28	521,63	10,33		1.699,24
3°	1.084,97	519,00	10,33		1.614,3
4°	976,33	515,40	10,33		1.502,06
5°	863,01	512,07	10,33		1.385,41
6°	775,49	509,11	10,33		1.294,93